

DELIBERA N. 528/07/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla società Lycatel (Ireland) Ltd per la violazione dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in relazione alla trasparenza tariffaria della carta telefonica internazionale denominata "Europa"

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 9 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare l'articolo 70;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n.15/07/DIT del 19 marzo 2007 ed il relativo verbale di accertamento di pari numero e data, notificato il 3 aprile 2007, con il quale sono state contestate alla società Lycatel (Ireland) Ltd - di seguito "Lycatel Ltd" le violazioni:

a) del disposto dell'art. 70, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prescrive che gli operatori di comunicazione elettronica indichino nei contratti stipulati con gli utenti la denominazione sociale e l'indirizzo della sede legale;

b) del combinato disposto dei commi 1, lettera d), 3 e 6, dell'art. 70, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per non aver presentato, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate e per aver scalato sulle carte prepagate, di cui alla tabella riportata nel citato verbale di accertamento, importi differenti e maggiori rispetto a quelli resi noti dai profili tariffari pubblicizzati (in termini minutari);

c) dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per aver modificato, senza preavviso, le condizioni economiche applicate ai servizi telefonici internazionali offerti al pubblico.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 18 luglio 2007 ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori approfondimenti, determinando in tal modo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del sopra citato regolamento di cui alla delibera n.136/06/CONS, la proroga di sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento in questione, di cui è stata data comunicazione alla predetta società con nota del 24 luglio 2007;

CONSIDERATI gli esiti documentali degli ulteriori accertamenti operati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, da cui è possibile evincere come la distribuzione all'ingrosso delle carte telefoniche "Europa" sia garantita da un chiaro rapporto di esclusività tra la società Lycatel Ltd e la società Skyline Telecom s.r.l., che a sua volta è al vertice della catena ad albero di distribuzione al dettaglio delle medesime carte in Italia;

CONSIDERATO che, durante la suddetta attività di accertamento presso la sede della Skyline Telecom, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha acquisito una locandina pubblicitaria inerente alla carta telefonica "Europa" avente in calce la seguente dicitura scritta in caratteri estremamente minuti:

“ Utilizzando questa carta si accettano i seguenti termini e condizioni: Le tariffe potrebbero variare da telefono fisso, cabina telefonica e da cellulare e sono soggette a variazioni senza preavviso. Tariffe valide dal 15.08.2007 E & OE. L'unità di tariffazione potrebbe variare per le chiamate effettuate da cabina telefonica, da linea fissa e cellulare. Il costo di connessione potrebbe essere applicato in base alla destinazione, all'utenza del chiamante, alla fascia oraria e alla durata della telefonata. Il costo di manutenzione giornaliero applicato sarà di un centesimo. Potrebbero essere applicate differenti tariffe per chiamate verso numeri nazionali e internazionali con tariffe speciali e per le chiamate verso numeri cellulari nazionali ed internazionali. I minuti sopraindicati si riferiscono ad una singola telefonata utilizzando una scheda da 10 euro da numero locale e da accesso verde da un'utenza fissa. La Società non è responsabile per le sconnessioni durante la telefonata. Tutti i chiarimenti relativi alle tariffe si possono trovare sul nostro sito. Qualora la carta non fosse interamente utilizzata in un'unica telefonata, i minuti annunciati potrebbero non necessariamente rispecchiare i minuti sopraindicati. Per ulteriori informazioni, prego contattare il servizio clienti al 06/87407014. ”

VISTA la nota del 21 settembre 2007 con cui la società Eutelia S.p.A. ha fornito a questa Autorità informazioni in merito alla assegnazione/cessione in uso alla società Lycatel Ltd della numerazione oggetto del procedimento e la relativa documentazione probatoria;

CONSIDERATO che la società Lycatel Ltd ha rinunciato al proprio diritto di difesa, non presentando scritti difensivi né documenti o richiesta di audizione presso la Direzione Tutela dei Consumatori;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate è risultato che le società “Vectone” e “Gnanam Telecom” fanno parte dell’assetto societario del gruppo cui fa capo la Lycatel Ltd;

RITENUTO, alla luce di tali verifiche, che in relazione alla violazione di cui al punto a) dell’atto di contestazione e relativo verbale di accertamento n. 15/07/DIT non ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto le società indicate sulle carte telefoniche oggetto del provvedimento, Vectone e Gnanam Telecom, fanno parte dell’assetto societario di Lycatel Ltd;

RITENUTO, alla luce della mancanza di ulteriori elementi, che in relazione a ciascuna delle 7 violazioni di cui ai punti b) e c) dell’atto di contestazione e relativo verbale di accertamento n. 15/07/DIT ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

RITENUTO che, come evidenziato anche nell’atto di contestazione, nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alle violazioni accertate, e che pertanto le relative sanzioni dovranno essere oggetto di cumulo materiale;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha gravemente leso i diritti degli utenti che:
 - 1) si sono visti addebitare, sulle proprie schede telefoniche, importi in termini minutarî maggiori rispetto alla durata effettiva della chiamata;
 - 2) si sono visti modificare condizioni economiche senza alcun preavviso;
- b) con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che:
 - 1) Lycatel Ltd non ha esercitato il proprio diritto di difesa;

- 2) Lycatel Ltd non ha messo in atto nessun comportamento utile al ripristino di una condotta societaria osservante le norme vigenti;
 - 3) Nessun provvedimento è stato preso dalla Lycatel Ltd a ristoro del pregiudizio arrecato agli utenti, come il rimborso delle somme non dovute o la garanzia di un vettore telefonico internazionale di qualità, piuttosto, come sopradetto, la società continua a pubblicizzare la possibilità di disservizi legati all'uso delle proprie carte telefoniche;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, Lycatel Ltd è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, pertanto di presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate alle schede internazionali prepagate;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la società Lycatel Ltd è dotata di una situazione patrimoniale tale da poter affrontare la sostenibilità della sanzione che si va ad irrogare per le violazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle 7 violazioni di cui alla lettera b) indicate nell'atto di contestazione e relativo verbale di accertamento nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo, equivalente ad euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), per un totale di euro 40.600,00 (quarantamilaseicento/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle 7 violazioni di cui alla lettera c) indicate nell'atto di contestazione e relativo verbale di accertamento nella misura pari al triplo del minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo, equivalente ad euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), per un totale di euro 40.600,00 (quarantamilaseicento/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, avv. Francesco Tesauro, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

L'archiviazione per insussistenza della violazione dell'art. 70, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di cui al punto a) dell'atto di contestazione e relativo verbale di accertamento n. 15/07/DIT;

ORDINA

alla società, Lycatel (Ireland) Ltd con sede legale in Dominick Court, 41 Lower Dominick Street, Dublin 1, e sede operativa in 12 Stephens Lane Dublin 2, Republic of Ireland, il pagamento di euro 81.200,00 (ottontunomiladuecento/00) per le violazioni dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 rilevate per i medesimi casi di cui alle premesse, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo;

DIFFIDA

la società Lycatel (Ireland) Ltd dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'art. 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 con riferimento alla trasparenza delle tariffe applicate in relazione alle carte telefoniche prepagate denominate "Europa";

INGIUNGE

alla citata società di versare predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 98, commi 16, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera 528/07/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 9 ottobre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
ff. Giancarlo Innocenzi Botti

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola